

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

### 37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1979

Presidenza del Presidente de' COCCI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione » (356-B) (D'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . .	Pag. 219, 220, 222 e <i>passim</i>
BALDI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . . .	223
DEL PONTE (DC), relatore alla Commissione	219 222
FERRUCCI (PCI) . . . . .	220
GIROTTI (DC) . . . . .	221, 223
LABOR (PSI) . . . . .	221
ROMANÒ (Sin. Ind.) . . . . .	222
VENANZETTI (PRI) . . . . .	221

La seduta ha inizio alle ore 10.

VITALE ANTONIO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione » (356-B), d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione », che io stesso ho presentato insieme con i senatori Vitale Antonio, Salerno, Forma, Barbi, Carboni e Manente Comunale, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Del Ponte di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

DEL PONTE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo di dover richiamare soltanto i concetti fondamentali che sono la ratio prin-

cipale del provvedimento: l'importanza che l'assicurazione ha assunto nella vita moderna; la necessità di dettare una compiuta disciplina della professione di agente di assicurazione, per consentire tale attività solo a coloro che siano provvisti della necessaria preparazione e correttezza professionale; la necessità pressantemente avvertita di adeguare la nostra legislazione alle direttive della Comunità economica europea, per l'attuazione del processo di liberalizzazione anche per il settore assicurativo.

Direi che sono questi i principi per cui abbiamo ritenuto di adottare il presente disegno di legge.

Il disegno di legge ci viene oggi rimandato dalla Camera dei deputati, la quale per la verità ha inserito alcuni aggiustamenti che non sconvolgono certamente il testo che noi avevamo votato. Gli aggiustamenti, in poche parole, sono i seguenti.

All'articolo 4 è stato inserito un comma relativo al possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo per quanto concerne i cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea. Tale modifica mi sembra un ovvio completamento, tenuto conto che ci richiamiamo proprio al concetto di unificare la legislazione di tutti gli Stati membri della Comunità in materia di assicurazione. Quindi, sarei d'accordo nell'accettare il comma in oggetto.

Per quanto concerne l'articolo 5, la Camera dei deputati ha giustamente evidenziato la posizione dei cittadini degli altri Stati membri della Comunità, per i quali bisognava pure dare delle indicazioni in ordine all'esercizio della professione di agente di assicurazione anche nel nostro contesto nazionale. L'articolo 5, pertanto, è stato ampliato, estendendo anche ai cittadini degli altri Stati membri della Comunità i requisiti richiesti per esercitare la professione di agente di assicurazione nel territorio nazionale.

Un'altra modifica è stata inserita all'articolo 13, relativo alla Commissione per l'albo degli agenti di assicurazione. Al punto 3), noi avevamo previsto, tra i componenti di detta Commissione, un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a

ispettore di divisione o primo dirigente. La Camera dei deputati ha corretto la formulazione da noi adottata, stabilendo che il funzionario di cui sopra deve avere qualifica non inferiore a primo dirigente o ispettore capo aggiunto

Un'ultima modifica riguarda un comma aggiunto all'articolo 19, che così recita: « Contro il provvedimento di radiazione dall'albo può essere proposta impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 12 ». Mi sembra che tale norma rappresenti quel minimo di tutela che dobbiamo dare anche all'agente, per salvaguardare i suoi diritti.

Sono queste le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati che io auspico vengano accettate, per poter finalmente approvare il disegno di legge di cui richiamo l'urgenza e la necessità.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il senatore Del Ponte per l'ampia ed esauriente relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**F E R R U C C I .** Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dalla nostra Commissione riguardano in sostanza cinque emendamenti aggiuntivi che possono essere tranquillamente approvati.

I primi due, cioè quelli all'articolo 4 e all'articolo 5, riguardano norme interessanti i cittadini degli altri Stati membri della Comunità europea. Questa era indubbiamente una lacuna da colmare, in riferimento alla nuova legislazione che prevede l'esercizio della professione di agenti di assicurazione da parte dei cittadini di altri paesi della Comunità europea. Con l'emendamento all'articolo 4 si è inteso stabilire come può essere fornita dai cittadini degli altri Stati membri della Comunità europea la prova del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo; mentre con l'emendamento all'articolo 5 si precisa quali possono essere per costoro i titoli equipollenti della prova di idoneità

Gli altri tre emendamenti sono di poco conto, tuttavia sono accettabili. All'articolo

10<sup>a</sup> COMMISSIONE37<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (24 gennaio 1979)

12 si è voluto precisare che certi provvedimenti, come il rigetto della domanda d'iscrizione e la cancellazione dall'albo, debbono essere adottati non solo entro 60 giorni dal parere espresso dalla Commissione, ma comunque non oltre 180 giorni dalla domanda presentata.

All'articolo 13 è stata introdotta una modifica relativa alla qualifica del funzionario della Direzione generale che fa parte della Commissione. In verità io non ne vedo la ragione, ma non modificandosi il tipo di rappresentanza nella Commissione posso accettarla.

Infine, all'articolo 19, è stato inserito un comma con il quale si precisa che contro il provvedimento di radiazione dall'albo può essere proposta impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

Concludendo voglio dire che non possono essere questi i motivi per giustificare un eventuale nostro voto contrario. Resta invece valida la nostra convinzione, pure avendo accettato già in via eccezionale l'istituzione dell'albo degli agenti di assicurazione per alcuni motivi particolari, che in linea generale a proposito di albi professionali non è bene assecondare certe tendenze corporative. Accettiamo le modifiche deliberate dall'altro ramo del Parlamento.

**L A B O R .** Dichiaro che voteremo a favore del provvedimento perchè riteniamo che, al di là delle tendenze corporative, vi sia anche una serietà professionale degli agenti di assicurazione che viene regolamentata con il provvedimento stesso. Peraltro, mi sembra che dobbiamo prendere atto che il disegno di legge ci torna migliorato dall'altro ramo del Parlamento, sia per quanto riguarda la regolamentazione a livello europeo, sia per quanto riguarda il sacrosanto diritto d'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria in caso di radiazione dall'albo.

**G I R O T T I .** Gli agenti spesso, anzi normalmente, fanno firmare all'assicurato dei moduli o stampati, con calcoli premi preparati dalle società. Io ritengo che spesso questi moduli non siano professionalmente seri, nel senso che non tengono conto, per esem-

pio, della vita che si è allungata, per cui i premi assicurativi vengono calcolati magari sulla base dell'età media precedente.

Allora io domando: come si concilia tutto questo con la serietà professionale degli agenti che qui viene richiesta?

Insomma, siccome sono convinto che le società di assicurazione non aggiornino sufficientemente i parametri sui quali calcolano i premi; penso che forse non basti preoccuparci soltanto della serietà professionale degli agenti. Non si può formulare una raccomandazione per disciplinare organicamente anche l'attività di numerose compagnie, che talvolta non aggiornano puntualmente i parametri di calcolo dei premi assicurativi?

**V E N A N Z E T T I .** Signor Presidente, io credo che dopo avere seguito questo disegno di legge, averlo discusso per anni ed essere giunti alla fine, possano permanere in ciascuno di noi elementi di dubbio. Ma oggi ci troviamo qui per vedere se dobbiamo approvare le modifiche apportate dalla Camera dei deputati: per quanto mi concerne, le approvo a nome del mio Gruppo, al fine di giungere al definitivo varo del provvedimento. E questo dopo averlo esaminato da capo a fondo, aver tenuto conto di tutti gli elementi e gli aspetti di un problema così importante ed essere passato, per quanto mi riguarda, da una posizione iniziale non esente da dubbi nei confronti dell'albo ad una posizione favorevole quando sono riuscito a centrare completamente la questione. Mi pare che alcune delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento abbiano un certo rilievo ed altre, invece, siano di tipo formale. D'altra parte, la nostra Commissione si è occupata dell'esame del disegno di legge per lungo tempo, tanto che si riteneva che la Camera dei deputati avrebbe approvato il testo da noi licenziato, che non è stato solo il frutto del lavoro di un comitato ristretto, essendosi utilizzato anche il lavoro compiuto dalla Commissione mista Senato-Camera che ha proceduto all'indagine conoscitiva sulle assicurazioni.

Concludendo, confermo il voto favorevole del Gruppo repubblicano.

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (24 gennaio 1979)

R O M A N Ò . Prendo la parola solo per dire che sono d'accordo con le considerazioni che sono state fatte e che, a mio avviso, è opportuno accettare le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, evitando di farne altre, in modo da poter licenziare qui il disegno di legge per il quale voto a favore.

P R E S I D E N T E . Concordo sull'opportunità di licenziare immediatamente il provvedimento, tanto più che gli emendamenti apportati dalla Camera non sono peregrini, ma hanno un certo fondamento in quanto non abbiamo avuto abbastanza presente che, nel contempo, il disegno di legge deve adempiere all'obbligo di adeguarsi alle direttive comunitarie.

Il provvedimento porta la mia firma perchè ho ritenuto opportuno segnalare ai colleghi l'urgenza di una proposta del genere, che si trascinava dalla precedente legislatura ed il cui testo rappresentava la massima elaborazione venuta fuori da essa, tanto più che è necessario, a tutela della buona fede del pubblico, che ci sia una disciplina per l'esercizio della professione di assicuratore. A questo proposito, ha ragione il senatore Girotti quando afferma che troppa gente si presenta per stipulare polizze di assicurazione (perfino dei sacerdoti, come ho avuto modo di constatare).

Un altro aspetto, poi, rimane da disciplinare: la professione del *broker*. Al riguardo ho detto all'onorevole Sottosegretario, per le vie brevi, per riferirlo al suo Ministro, che è giacente da mesi un disegno di legge al Ministero sul quale anche noi abbiamo fornito materiale di studio. Ora, tra una quindicina di giorni, noi potremmo presentarlo prima del Ministero stesso in modo che anche quest'altro aspetto dell'attività assicurativa venga disciplinato in adempimento alla normativa europea.

Sollecitiamo, inoltre, una organizzazione e ristrutturazione del controllo. È necessario che il Ministero affronti anche questo problema che è il più grosso di tutti e sul quale erano pronti i documenti, poichè le forze politiche hanno lavorato molto bene, in spirito unitario, preparando un testo interessantissimo; poi, sono sopravvenute le feste.

Ora, noi sappiamo che il competente Ministero è in tutt'altre faccende affaccendato (fonti di energia, industria chimica e così via), ma è bene che rammenti di essere anche il dicastero preposto a questo delicato settore.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

D E L P O N T E , *relatore alla Commissione*. Al relatore non resta che ringraziare i colleghi, i quali, evidentemente, concordano sul disegno di legge modificato e si sono fatti carico dell'urgenza con la quale esso deve essere varato definitivamente.

Rispondo, ora, al senatore Girotti precisando che il provvedimento è stato fatto per gli agenti di assicurazione e non investe il modo con cui le compagnie esercitano l'attività assicurativa. Tale aspetto, però, è stato tenuto presente durante i lavori del Sottocomitato e della Commissione parlamentare, tanto è vero che si è voluto introdurre, ad esempio, un elemento di controllo sui costi e sulla correttezza della intermediazione assicurativa all'articolo 7 nel quale si stabilisce che in ogni caso di conferimento di incarico di agente di assicurazione, tra gli altri dati, l'impresa preponente dovrà comunicare anche le condizioni di esercizio; il che, in un certo senso, è un richiamo a certe forme di correttezza e di conduzione da parte delle imprese.

Ricordo ancora, e ripeto, che si tratta di una legge per agenti di assicurazione e non regola l'esercizio delle assicurazioni in Italia, che rappresenta un aspetto che dovremo pure affrontare per l'importanza che riveste il settore nell'economia italiana.

Dopo tanti ripensamenti e discussioni (ricordo — tra l'altro — il problema del tirocinio e dei corsi professionali, ed inoltre che per tutelare non solo l'agente, ma la serietà di conduzione da parte delle imprese, è stata stralciata dal provvedimento prima previsto tutta la parte dell'istituto dell'esercizio provvisorio che lasciava troppo spazio alle compagnie e non dava garanzie per gli altri), pur nei limiti posti dalla legge, che riguarda l'agente, abbiamo tenuto presente tutta la problematica di quella che vorrebbe essere una

forma di controllo dell'attività da parte delle imprese.

G I R O T T I . Potremmo fare una raccomandazione: poichè gli agenti lavorano su istruzioni delle società di assicurazione, non mettiamoli in difficoltà nel dover accettare cose che possono essere non dico serie, ma giuste nei confronti degli assicurati. Nell'approvare il disegno di legge, richiamiamo l'attenzione del Governo sulla necessità di rivedere questo aspetto.

B A L D I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. È logico che il Ministero sia estremamente carente se pensiamo alla situazione del suo organico e a quanto si è verificato in questo settore. Comunque, per poter risolvere il grosso problema del controllo costante delle società di assicurazione, sono emerse tre soluzioni, sulle quali, al momento, non si è ancora arrivati ad un accordo politico. Si pensa però di ottenerlo al fine di presentare un disegno di legge che possa essere rapidamente approvato dal Parlamento. Le soluzioni sarebbero: il potenziamento delle direzioni generali, la istituzione di un nuovo ente per questo controllo, oppure la istituzione di una commissione tecnica che dovrebbe operare a lato della direzione generale.

Mi farò parte diligente non soltanto per risolvere questo aspetto del problema, ma anche per la rapida presentazione di una proposta di legge concernente i *brokers*.

Per quanto riguarda il presente disegno di legge, ringrazio la Commissione per aver detto di voler approvare speditamente i modesti emendamenti apportati al testo dall'altro ramo del Parlamento al fine di armonizzarlo alle disposizioni di carattere comunitario (e d'altra parte il cittadino italiano è già garantito per certi aspetti dalla magistratura ordinaria).

Io ritengo che il provvedimento in argomento, seppure limitato agli agenti, sia di estrema importanza, in primo luogo perchè spazza via in modo definitivo una figura non certo edificante: quella del procaccia-

tore di affari (e ben sappiamo con quali mezzi tali persone agiscono, al punto di aggiungere fogli alla polizza e, come se non bastasse, le clausole più impegnative di essa risultano stampate con caratteri pressochè invisibili la cui lettura richiederebbe la lente di ingrandimento).

Si avranno alcune garanzie in un settore così delicato come quello assicurativo, che richiedeva anche in questa parte limitata una valida regolamentazione, sia della figura che dell'attività dell'agente di assicurazione. Ciò per la serietà dell'attività e per la sicurezza e la serenità dell'utente.

Vi sono state lunghe vicende, che oggi finalmente si concludono e quindi si ha questo processo di moralizzazione (di cui c'era bisogno), nonchè la definizione della professionalità dell'assicuratore.

Pertanto, con questo provvedimento si soddisfano tre esigenze e si raggiungono tre risultati: incentivare la professionalità della categoria degli agenti; garantire la serietà del servizio agli utenti; precisare e migliorare il rapporto tra gli agenti e le compagnie di assicurazione.

Per quanto riguarda gli emendamenti ho già espresso il mio parere e non posso fare altro che ringraziare la Commissione per il voto favorevole che ha già preannunciato a questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2 e 3 e il primo comma dell'articolo 4 non sono stati modificati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 4, nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

« Per i cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea la prova del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti *b*) e *c*) può essere fornita attraverso le certificazioni, di data non anteriore a tre mesi, rilasciate a questo effetto dalle competenti autorità giudiziarie od amministrative dello Stato membro di origine o di provenienza del richiedente ».

10ª COMMISSIONE

37º RESOCONTO STEN. (24 gennaio 1979)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Il terzo e il quarto comma (già secondo e terzo) dell'articolo 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta nel testo modificato.

**È approvato.**

Do lettura delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma dell'articolo 5, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« *a)* per i cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea, essere iscritti nell'albo professionale degli agenti o avere comunque svolto l'attività di agenti di assicurazione per almeno due anni in uno dei suddetti Stati membri della Comunità economica europea;

*b)* essere già stati iscritti nell'albo, sia in Italia che in uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea, per coloro che, a seguito di cancellazione, chiedano nuovamente l'iscrizione entro i cinque anni successivi, sempre che tale cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti disciplinari;

*c)* avere svolto, sia in Italia che in uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea, nei cinque anni antecedenti alla data della richiesta di iscrizione all'albo, almeno una delle seguenti attività: ».

Poichè nessuno domanda di parlare, le metto ai voti.

**Sono approvate.**

Il primo periodo del primo comma, i punti 1), 2), 3) e 4) nonchè il secondo comma dell'articolo 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta nel testo modificato.

**È approvato.**

Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11, e il primo, il secondo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 12 non sono stati modificati.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« I provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dal parere espresso dalla Commissione di cui al primo comma, e comunque non oltre 180 giorni dalla domanda presentata ai sensi del precedente articolo 8, devono essere motivati e devono essere comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato, alla impresa preponente e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per zona nel termine di dieci giorni da quello in cui sono stati adottati ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 12, quale risulta nel testo modificato.

**È approvato.**

Il primo, il secondo e il terzo comma nonchè i punti 1), 2), 4) e 5) del quarto comma dell'articolo 13 non sono stati modificati.

Do lettura del punto 3) del quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« 3) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente o ispettore capo aggiunto; »

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 13 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 13, quale risulta nel testo modificato.

**È approvato.**

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (24 gennaio 1979)

Gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18, e il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto comma dell'articolo 19 non sono stati modificati.

Do lettura del settimo comma dell'articolo 19 aggiunto dalla Camera dei deputati:

« Contro il provvedimento di radiazione dall'albo può essere proposta impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 12 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 19, quale risulta nel testo modificato.

**E approvato.**

Gli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25 non sono stati modificati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

*La seduta termina alle ore 10,45.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Direttore Dott. GIOVANNI BERTOLINI*